

COMUNE DI PRE SAINT DIDIER

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(legge 160/2019, articolo 1, commi 837 e ss.)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2021

INDICE:

- Articolo 1 Oggetto*
- Articolo 2 Tipi di occupazione*
- Articolo 3 Presupposto del canone*
- Articolo 4 Soggetto passivo*
- Articolo 5 Commercio su aree pubbliche*
- Articolo 6 Rilascio autorizzazione*
- Articolo 7 Criteri per la determinazione della tariffa*
- Articolo 8 Classificazione delle zone pubbliche*
- Articolo 9 Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere*
- Articolo 10 Determinazione dei coefficienti moltiplicatori*
- Articolo 11 Determinazione del canone*
- Articolo 12 Esenzioni*
- Articolo 13 Modalità e termini per il pagamento del canone*
- Articolo 14 Cause di decadenza dalla concessione*
- Articolo 15 Accertamenti - Riscossione coattiva*
- Articolo 16 Interessi*
- Articolo 17 Sanzioni e indennità*
- Articolo 18 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico*
- Articolo 19 Autotutela*
- Articolo 20 Disposizioni finali transitorie*

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e del TUEL, legge 267/2000, contiene i criteri e le disposizioni disciplinanti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 837 a 845, legge 160/2019.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1, legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1, legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Tipi di occupazioni

Ai fini del presente Regolamento e dell'applicazione del canone le occupazioni si distinguono in:

- a) occupazioni annuali o permanenti, che si protraggono almeno per l'intero anno solare;
- b) occupazioni giornaliere o temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

- 4.1 Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 4.2 In caso di affitto azienda, considerato che il mancato pagamento del canone è causa di decadenza dalla concessione, il canone è dovuto dal titolare dell'azienda stessa.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato nei casi ed alle condizioni previste dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, dalle L.R. 20/1999 (Disciplina del commercio su aree pubbliche), n. 12/2014 (Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 Disciplina delle manifestazioni fieristiche), in conformità alle disposizioni previste dal Titolo X, D.Lgs. 114/1998 (Disciplina relativa al settore del commercio), dal D.Lgs. 59/2010, e dalle altre norme vigenti.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione suolo è disciplinato, oltre che dal presente regolamento, dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e dalle sopracitate norme.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) durata dell'occupazione, annuale o giornaliera;
- b) in occasione del mercato settimanale il canone viene calcolato su 7 h. giornaliera di occupazione, per la superficie e per il numero complessivo di giorni di mercato ricompresi nell'anno; non si dà luogo né al rimborso né al conguaglio del canone per i giorni di assenza effettuati;
- c) tipologia dell'occupazione con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate;
- d) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- e) classificazione delle zone comunali in ordine di importanza, ai sensi dell'articolo 8;

Articolo 8

Classificazione delle zone pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso, in base all'importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, nelle seguenti 2 categorie:
 - 1^ Categoria CAPOLUOGO E FRAZIONI
 - 2 Categoria RESTO DEL TERRITORIO

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. 1. Le **occupazioni annuali** sono soggette alla tariffa base annuale indicata dall'articolo 1, comma 841, legge 160/2019, nella misura di **€ 30,00** (Comuni fino a 10.000 abitanti).

Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente Regolamento, senza necessità di sua modificazione.

La tariffa base annuale costituisce il riferimento sulla base del quale è determinato il canone da corrispondere.

La tariffa annuale è determinata applicando per ciascuna area la tariffa relativa alla rispettiva categoria di appartenenza, secondo la classificazione di cui all'articolo 8; nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
2. Le **occupazioni giornaliere** sono soggette alla tariffa base giornaliera indicata dall'articolo 1, comma 842, L. n. 160/2019, nella misura di **€ 0,60** (Comuni fino a 10.000 abitanti).

Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente Regolamento, senza necessità di sua modificazione.

La tariffa base giornaliera costituisce il riferimento sulla base del quale è determinato il canone da corrispondere.

3. La tariffa giornaliera è determinata applicando per ciascuna area la tariffa relativa alla rispettiva zona di appartenenza, secondo la classificazione di cui all'articolo 8; nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. La tariffa giornaliera di cui al comma 3 è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Articolo 10 **Determinazione dei coefficienti moltiplicatori**

1. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe indicate all'articolo 9, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o di riduzione.
2. La determinazione dei coefficienti è di competenza del Consiglio comunale e la relativa deliberazione deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I coefficienti, qualora non modificati entro il suddetto termine, si intendono prorogati di anno in anno.
3. Per le occupazioni infra annuali, in cui il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera; il Consiglio comunale può, ai sensi dell'articolo 1, comma 843, legge 160/2019, applicare coefficienti riduttivi fino all'azzeramento o in aumento fino al 25%.

Articolo 11 **Determinazione del canone**

1. Il canone annuale o giornaliero dovuto è determinato:
 - a) applicando per ciascuna area la tariffa relativa alla rispettiva zona di appartenenza; la tariffa giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9;
 - b) applicando alla tariffa così individuata il coefficiente moltiplicatore relativo alla rispettiva tipologia di occupazione, come indicato all'articolo 10;
 - c) applicando il valore ottenuto per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati e per il numero di giorni di occupazione ricadenti nell'anno.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 843, L. n. 160/2019, per le occupazioni infra annuali nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato;

Articolo 12 **Esenzioni**

Sono esentate dal canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico mediante tende o simili anche per la parte risultante dal maggior ingombro dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro rispetto al posteggio.

Articolo 13 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni nei mercati aventi cadenza settimanale il canone dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno salvo diverse disposizioni.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile;
5. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 800,00 l'importo verrà suddiviso in n. 2 rate uguali scadenti il 30 aprile ed il 31 luglio.
6. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate;
9. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia inferiore ad € 2,00.
10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 17 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
12. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
13. Il mancato versamento del canone comporta l'attivazione della procedura di decadenza dalla concessione.

Articolo 14

Cause di decadenza dalla concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione, nel rispetto ed alle condizioni della procedura di cui al comma 2:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del suolo pubblico o l'uso diverso da quello oggetto di concessione;
 - c. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d. il mancato pagamento del canone dovuto;
 - e. la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, si procederà con la comunicazione delle contestazioni al concessionario prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per regolarizzare la sua

posizione o produrre idonee giustificazioni. Il mancato riscontro da parte del concessionario comporterà automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Articolo 15 **Accertamenti – Riscossione coattiva**

1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni dovuti non versati alle scadenze e all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e ss., legge 160/2019.
2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
3. Si applicano all'accertamento dell'entrata le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate in materia di accertamento. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alla riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, sia a titolo di canone sia a titolo di sanzioni, indennità o interessi, alle scadenze fissate nel presente Regolamento, avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 e ss. dell'articolo 1, legge 160/2019 ed applicando le disposizioni di cui al Regolamento Generale delle Entrate.
5. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 16 **Interessi**

Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione del pagamento, così come al rimborso del canone, si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 1284 del Codice Civile.

Articolo 17 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 in quanto compatibili;
2. Per le occupazioni abusive sarà dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;
3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai trenta giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'ammontare del canone. La sanzione

non potrà comunque essere inferiore ad € 25,00 né maggiore ad € 500,00, nel rispetto della L. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000;

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 da € 25,00 a € 500,00.
5. L'indennità e le sanzioni di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 18

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
3. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 19

Autotutela

L'istituto dell'autotutela è regolato dalle relative norme di cui al regolamento sugli Strumenti Deflattivi del Contenzioso.

Articolo 20

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, dalle L.R. n. 20/1999 (Disciplina del commercio su aree pubbliche), n. 12/2014, dal Titolo X, D.Lgs. n. 114/1998 (disciplina relativa al settore del commercio) e dal D.Lgs. 59/2010, e dalle altre norme vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Rimangono ferme le norme regionali in materia di esercizio associato delle funzioni comunali disposte dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, in particolare agli articoli 4, 8 e 16, nonché le correlate disposizioni applicative portate dalle convenzioni regolatrici stipulate ai sensi dell'articolo 104 della citata l.r. 54/1998 e dall'articolo 20 della citata l.r. 6/2014.
4. Il presente Regolamento entra in vigore l'01/01/2021.